CAMERA DEI DEPUTATI N. 1767-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1964 (*Stampato n. 618*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1964

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione dei negoziati per la stipula dell'Accordo economico-commerciale tra l'Italia e la Guinea, tenutisi a Roma nell'ottobre 1962, ebbero luogo anche trattative per la conclusione dell'accordo di traffico aereo fra i due Paesi che, firmato il 30 dello stesso mese, è ora sottoposto al nostro esame.

L'Accordo in questione fu stipulato in previsione di un possibile allargamento futuro della rete internazionale dell'Aviazione civile italiana verso il settore dell'Africa centro-oc-

cidentale e le disposizioni convenute tra le Parti contraenti rispondono pienamente a questo fine.

Il testo non si discosta da quello di altri accordi del genere conclusi dall'Italia negli ultimi anni e che non hanno dato luogo ad inconvenienti di sorta.

Del resto, i principî generali enunciati nell'Accordo e le norme che regolano l'attività aerea rispettiva delle imprese designate dei due Paesi sono tali da consentire il migliore possibile funzionamento dei servizi aerei sulle rotte specificate.

Nulla osta, pertanto, acché si approvi il disegno di legge di ratifica che ha già avuto la favorevole sanzione del Senato.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.